CAMERA DEI DEPUTATI N. 3181

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

JANNONE, PALEARI, RUBINO

Modifica della disciplina relativa all'obbligo di versamento del contributo del 4 per cento sui compensi corrisposti ai revisori contabili

Presentata il 28 settembre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La gestione ed il funzionamento della commissione istituita presso il Ministero di grazia e giustizia per la tenuta del registro dei revisori contabili comporta una serie di spese che indubbiamente deve essere posta a carico degli iscritti, onere peraltro previsto dalla normativa in vigore.

Tuttavia, poiché tale onere deve assumere la natura di mero contributo, non già di imposta, appare quanto mai forzato ed eccessivamente gravoso stabilire un balzello commisurato all'ammontare dei compensi sindacali, così come previsto dal comunicato del Ministero di grazia e giustizia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 1995. In particolare, sarebbe eccessivo il gettito che si verrebbe così a creare, sproporzionato rispetto alle reali esigenze di copertura delle spese sostenute dalla commissione. Sembra logico, quindi, al fine di evitare un'ingiustificata tassazione, predeterminare un preventivo di spese per il funzionamento della commissione e ripartire in tal modo l'ammontare potenziale tra gli iscritti.

Tale sistema, che potrebbe fare affidamento su un elenco tenuto da una pubblica amministrazione, è già operativo per fattispecie analoghe a quella del registro dei revisori contabili. Si pensi al riguardo all'albo nazionale degli esercenti il trasporto per conto terzi (articolo 63, legge n. 298 del 1974).

Non si può non ricordare, a conforto delle tesi sostenute, la sentenza della Corte

di giustizia delle Comunità europee del 20 aprile 1993 (procedimenti C/71/91 e C/178/91) con la quale è stata sancita l'illegittimità della tassa annuale sulle società commerciali, in quanto non commisurata alla copertura del servizio reso dalla cancelleria commerciale.

Un'ulteriore considerazione a sostegno delle argomentazioni sin qui addotte è l'eccessiva complicazione amministrativa che si accompagna agli obblighi formali legati al versamento in esame.

La natura tributaria e non contributiva del prelievo del 4 per cento, così come attualmente è concepita, coinvolge direttamente anche la società che paga il compenso al sindaco, prevedendo a carico della stessa una serie di adempimenti, quali il versamento da effettuarsi su un apposito conto della Tesoreria dello Stato e la comunicazione al Ministero di grazia e giustizia dell'avvenuta effettuazione della ritenuta. A ciò aggiungasi, inoltre, il rispetto di termini speciali, con particolare riguardo alla data di effettuazione del versamento che deve avvenire entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio dal quale emerge l'ammontare del compenso sindacale. Entro quindici giorni dal suddetto versamento la società deve infine trasmettere al Ministero competente una raccomandata con la comunicazione del compenso e gli estremi del versamento medesimo.

Quanto riferito potrebbe già bastare per evidenziare l'eccessiva difficoltà applicativa della norma, tuttavia vale la pena sottolineare un'ultima incongruenza: non essendo più unitario il compenso sindacale calcolato in applicazione delle nuove tariffe (tre, delle quali solo una legata all'approvazione del bilancio) è logico chiedersi come ci si debba comportare di fronte al 4 per cento sul compenso dei sindaci uscenti nel caso di cessazione dalla carica ed atteso l'obbligo di pagamento dei compensi relativi alle verifiche ed alla partecipazione ai consigli di amministrazione. È assodato, infatti, che tali pagamenti, non legati all'approvazione del bilancio, devono essere corrisposti indipendentemente dalla approvazione dello stesso.

Per le numerose ragioni sopra esposte, si auspica quindi che il contributo da versare al Ministero di grazia e giustizia, determinato con le regole di questo tipo di entrata erariale, possa essere versato da ciascun iscritto al registro senza l'espletamento di alcuna formalità contabile ed amministrativa e, in particolare, possa essere riscosso mediante il ben più semplice e funzionale ruolo esattoriale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Le disposizioni relative al contributo del 4 per cento sui compensi ai revisori contabili sono abrogate a decorrere dalla data di istituzione del registro di cui agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. In particolare, è abrogato il regio decreto 19 giugno 1940, n. 894.

2. Per il funzionamento della commissione istituita presso il Ministero di grazia e giustizia ai fini della tenuta del registro dei revisori contabili è dovuto da ciascuno degli iscritti un contributo determinato annualmente, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, suddividendo il preventivo della spesa occorrente per il funzionamento della commissione per il numero previsto di iscritti.

3. Il contributo di cui al comma 2, è riscosso mediante ruoli esattoriali, e decorre dall'anno di iscrizione sino a quello di cancellazione dal registro di cui al comma 1.

4. Il mancato pagamento di due annualità, anche non consecutive, del contributo comporta la cancellazione dal registro.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-3181
Lire 500